



IORELLA FRANCESCON
NOTAIO
Belluno, Piazza dei Martiri n. 2

Repertorio numero 51579

Raccolta numero 22315

MODIFICA DI STATUTO

DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI"

Registrato a BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA

il 22/09/2017

ventuno settembre duemiladiciassette

al numero 4751

21 settembre 2017

Serie 1T

con Euro 245,00

In Belluno, nel mio studio in Piazza dei Martiri n. 2, al secondo piano, alle ore diciotto e trenta.

Avanti a me IORELLA FRANCESCON, Notaio in Belluno iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, è PRESENTE:

VIEL LIVIO,

nato a Belluno il 20 (venti) aprile 1953 (millenovecentocinquantatré), residente a Belluno, via Vittorio Veneto numero civico 201,

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità a me Notaio dichiarata di Commissario Straordinario della Fondazione denominata

"FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI"

con sede a Belluno, Piazza Vittorio Emanuele II, presso il

Teatro Comunale codice fiscale 93038170259

Partita IVA 01024310250

premette

- di essere stato nominato Commissario straordinario della predetta Fondazione giusta deliberazione della Giunta Regionale numero 1903 del 29 novembre 2016;

- che si rende necessario modificare lo Statuto della Fondazione

tutto ciò premesso

il comparente , nella sua predetta qualità , in esecuzione dei poteri al medesimo conferiti in virtù del sopra citato provvedimento, come mi conferma

delibera

di adottare un nuovo testo di Statuto composto da 15 articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera "A",previa lettura da me datane.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciannove.

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su pagine una e fino a qui della seconda di un foglio.

FIRMATO: LIVIO VIEL

FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON

Allegato "A" al numero 22315 della raccolta.

STATUTO DELLA

FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Articolo 1

Denominazione e Sede

E' costituita la Fondazione denominata "**FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI**", con sede in Belluno, Piazza Vittorio Emanuele II, presso il Teatro Comunale.

Essa risponde alla struttura ed ai principi ispiratori della "Fondazione di partecipazione" e pertanto si colloca nel più ampio genere di fondazioni previsto e disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, in applicazione dell'articolo 1332 del Codice Civile ed in conformità con il principio sancito dall'articolo 45 della Costituzione.

La Fondazione ha durata illimitata e la sua attività sarà svolta nell'ambito della Regione Veneto.

Eventuali sedi operative dislocate in via eccezionale e/o occasionale nel territorio nazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio di Gestione a soli fini promozionali.

Articolo 2

Scopi ed attività strumentali

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la realizzazione e diffusione delle attività artistiche e culturali, quali ad esempio: prosa, musi-

	ca, danza, lirica, attività museali in genere e quant'altro	
	possa rispondere alle istanze culturali delle comunità e del	
	territorio cittadino, provinciale e alpino.	
	In particolare:	
	<ul style="list-style-type: none">• cura la gestione e la manutenzione ordinaria delle parti interne in uso dei Teatri di Belluno e di eventuali altri conferitori;	
	<ul style="list-style-type: none">• programma, organizza e coordina l'attività dei Teatri di Belluno e di eventuali altri conferitori;	
	<ul style="list-style-type: none">• cura, su affidamento dell'Ente locale di riferimento, la gestione e fruizione di servizi culturali e del tempo libero e le funzioni ad essi complementari, quali ad esempio: la conduzione di sedi museali, di sale convegni, di uffici di promozione turistica del territorio o altre similari strutture;	
	<ul style="list-style-type: none">• coordina ed organizza eventi artistici e culturali, curandone la promozione e le attività ad essi connesse;	
	<ul style="list-style-type: none">• amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia comunque il possesso;	
	<ul style="list-style-type: none">• cura le attività strumentali ed accessorie connesse al raggiungimento degli scopi.	
	Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione, con piena autonomia gestionale, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie o commerciali e in genere tutti gli atti giuridici-	

ci ritenuti utili o necessari.

Tali attività dovranno essere svolte con criteri di imprenditorialità, efficienza, imparzialità, trasparenza ed economicità, sempre tenuto conto delle finalità di pubblica utilità della Fondazione e con atteggiamento aperto al pluralismo.

Articolo 3

Fondatori e Partecipanti Istituzionali

E' Fondatore:

- il Comune di Belluno.

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" i soggetti che, condividendo gli scopi della Fondazione ed accettandone lo Statuto ed i Regolamenti, contribuiscono con conferimenti in beni mobili, immobili o con versamenti pluriennali in denaro, ad incrementare il patrimonio della Fondazione e, annualmente, il fondo di gestione della stessa nelle forme e nella misura che sarà determinata nel minimo con apposito Regolamento o, in mancanza, con apposita delibera .

I Partecipanti Istituzionali, previa verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento vengono nominati tali, su domanda scritta degli interessati, con apposita delibera di ammissione adottata dal Fondatore.

Alla nomina segue l'iscrizione in un apposito registro tenuto dal Consiglio di Gestione.

I Partecipanti - Fondatore ed eventuali partecipanti Istituzionali

zionali e Sostenitori - possono recedere dalla Fondazione, con un preavviso di sei mesi da comunicarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero PEC) da inviare al Presidente del Consiglio di Gestione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte o comunque maturate alla data del recesso ed esclusa la possibilità di chiedere la restituzione dei conferimenti in proprietà a favore della Fondazione.

Articolo 4

Partecipanti Sostenitori

Possono diventare Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione con un versamento annuo o con conferimenti in base al regolamento che sarà adottato dal Consiglio di Gestione o, in mancanza, con apposita delibera .

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai versamenti effettuati a tale scopo dal Fondatore..

Il patrimonio potrà altresì essere incrementato mediante:

- conferimenti dei Partecipanti Istituzionali come stabilito

all'art. 3;

- conferimenti dei Partecipanti Sostenitori come stabilito

all'art. 4;

- altri apporti e conferimenti di denaro, cespiti mobiliari ed immobiliari, di provenienza pubblica o privata, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- donazioni, eredità o legati a ciò appositamente destinati.

Articolo 6

Fondo di gestione

La Fondazione provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante il Fondo di gestione.

Il Fondo è costituito dai conferimenti stabiliti a tale scopo dal Fondatore all'atto della costituzione.

Il Fondo di gestione sarà incrementato mediante:

- i versamenti annuali del fondatore a tal fine destinati;
- i versamenti dei partecipanti istituzionali come stabilito all'art.3;
- i versamenti dei partecipanti sostenitori come stabilito all'art.11;
- le rendite del patrimonio;
- gli eventuali avanzi di gestione;
- ogni altra utilità patrimoniale;
- i proventi delle attività di cui all'art. 2 e delle attività di gestione dei beni conferiti svolte dalla Fondazione;
- le donazioni, eredità o i legati a ciò appositamente destinati;
- ogni altro apporto pervenuto alla Fondazione non espressamente destinato a far parte del patrimonio.

Articolo 7

Teatri

Il Comune di Belluno, pur restandone proprietario, concederà in uso e in gestione alla Fondazione il Teatro Comunale di Belluno.

Tale concessione sarà perfezionata con apposito separato contratto.

La Fondazione può altresì utilizzare e gestire altri teatri o immobili che fossero messi a disposizione dal Fondatore o da eventuali Partecipanti Istituzionali o Sostenitori che siano ritenuti utili ed accettati dalla Fondazione.

Articolo 8

Organi

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Gestione;
2. Il Presidente della Fondazione;
3. L'Organo di Revisione e Controllo.

Articolo 9

Requisiti di Onorabilità e Cause di Incompatibilità

I componenti degli organi della Fondazione non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n.55 e devono possedere requisiti di onorabilità di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modifiche ed integrazioni e comunque gli stessi devono posse-

dere i requisiti di cui alla normativa vigente in materia.

La carica di componente del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di componente dell'organo di revisione e controllo e con quella di consigliere o assessore del Comune fondatore.

Non può assumere la carica di Direttore chi fa parte degli Organi della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità sopra descritte nei confronti del componente e ne dichiara la decadenza, richiedendo la sua sostituzione al soggetto competente alla nomina.

Articolo 10

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri che devono essere scelti tra persone che abbiano una formazione, conoscenza e competenza specifica nel campo di attività proprie della Fondazione e/o abbiano maturato significative esperienze con funzioni di amministratore o dirigente in enti o imprese private e pubbliche ovvero presso Studi o strutture professionali.

Il Presidente del Consiglio di Gestione sarà nominato dal Sindaco del Comune di Belluno.

Gli altri membri saranno separatamente nominati dal Sindaco

del Comune di Belluno.

Il Consiglio di Gestione:

- approva i programmi di attività della Fondazione e attua la gestione economica e finanziaria della stessa;

- delibera le modifiche dello statuto, previo parere favorevole e vincolante del Fondatore;

- approva i bilanci di previsione e consuntivo;

- ha facoltà di nominare e di revocare un Direttore Artistico e/o un Direttore Tecnico Amministrativo stabilendo preventivamente i criteri di scelta e di nomina degli stessi;

- ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per Statuto, attribuito ad altro organo.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Consigliere anziano.

Il Consiglio di Gestione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ora e del luogo, del giorno e dell'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 24 ore.

La convocazione può essere disposta con qualsiasi mezzo (fax - e-mail - pec).

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

È consentita la partecipazione al Consiglio anche in forma di conferenza telematica di cui dovrà comunque esser dato atto a verbale.

Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.

Nei casi di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente o del Consigliere anziano.

I verbali delle riunioni sono trascritti in ordine cronologico e sottoscritti dai partecipanti.

Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio uscente resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data della scadenza della sua nomina.

In caso di gravi violazioni e inadempimenti da parte di un Consigliere, questo può essere dichiarato decaduto con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta del Consiglio di Gestione.

Per l'ipotesi di dimissioni o decadenza o cessazione per qualsiasi causa di uno qualsiasi dei membri del Consiglio di Gestione sarà provveduto alla sua sostituzione da parte del Fondatore.

Articolo 11

Comitato dei Partecipanti Istituzionali e Sostenitori

I Partecipanti Istituzionali e Sostenitori, nel caso in cui raggiungano il numero minimo di tre, possono costituirsi in un Comitato, nominando un loro rappresentante.

Detto Comitato, per mezzo del suo rappresentante, esprime pareri e proposte sulla programmazione dell'attività della Fondazione.

I conferimenti che detti partecipanti potranno effettuare e le modalità di funzionamento del loro Comitato sono demandate ad apposito Regolamento che verrà adottato dal Consiglio di Gestione.

Articolo 12

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni. Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.

In caso di assoluta e improrogabile necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, salva la ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro venti giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Presidente può delegare ad uno o più dei componenti del Consiglio di Gestione particolari poteri, determinando i li-

miti della delega.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso sarà sostituito, per le attività di amministrazione corrente, dal Consigliere anziano.

Articolo 13

Organo di Revisione e Controllo

L'organo di Revisione è composto da un membro tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili ed è nominato dal Fondatore.

Resta in carica tre anni ed è rinnovabile. Resta comunque in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio in corso alla data della scadenza della nomina.

Ha il compito di controllare la regolarità contabile, amministrativa e fiscale della Fondazione, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e predispone la relazione al Bilancio consuntivo.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, con inizio il 1 (uno) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre.

Il Consiglio di Gestione ha l'obbligo di approvare il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre e quello consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

Articolo 15

Estinzione

Qualora la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti dal Consiglio di Gestione ad enti che svolgono attività analoghe ed a fini di pubblica utilità, salvi i beni concessi in uso, che torneranno nella disponibilità degli enti proprietari dei beni stessi.

FIRMATO: LIVIO VIEL

FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON

Copia conforme all'originale composta di quattordici pagine
e parte della presente.

Si rilascia per

Belluno,